

# IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI NELLE S.R.L. ALLA LUCE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 36 COMMA 1 BIS DELLA LEGGE N. 133/2008.

## MODALITA' OPERATIVE

### PREMESSA

La nuova disposizione prevede che:

"L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del Codice Civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, **a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340 (...)**. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma".

In proposito va ricordato che l'art. 31 comma 2-quater della legge n.340/2000 dispone quanto segue:

"Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e **allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società**".

La nuova disposizione deve essere combinata con l'art. 78 comma 1 del D. Lgs. 139/2005 il quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, i richiami agli **'iscritti negli albi dei dottori commercialisti'** o i richiami agli **'iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali'** contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono riferiti agli iscritti nella **sezione A** "Commercialisti" dell'Albo.

Pertanto l'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti di trasferimento di quote di S.R.L. può essere richiesta esclusivamente **dagli iscritti nella sezione "A" dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

**Nessun altro professionista è legittimato alla presentazione dell'istanza.**

## LE CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Come anticipato nelle premesse, ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, l'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali deve assumere le caratteristiche del documento informatico non modificabile ed essere sottoscritto digitalmente sia dal dante causa che dall'avente causa del trasferimento. La norma, limitandosi a stabilire che l'atto può essere sottoscritto dalle parti con firma digitale, lascia intendere che i contraenti possano apporre la firma digitale in momenti distinti, senza peraltro la necessità della presenza fisica dell'intermediario al momento della sottoscrizione digitale.

Al fine di garantire l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico recante l'atto di trasferimento, è necessario che il *file* da sottoscrivere digitalmente deve essere in formato tale da escludere l'esistenza di macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso *file* rappresentati. Pertanto, non tutti i formati sono utilizzabili (si pensi ai più comuni .doc, ma anche al "normale" .pdf). In questa prima fase di applicazione della nuova disciplina e in attesa degli ulteriori approfondimenti da parte degli organismi tecnici preposti, il formato da utilizzare per la redazione del documento informatico è individuabile nel formato PDF/A, *standard* riconosciuto a livello internazionale per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (ISO 19005-1:2005).<sup>1</sup>

**Non sono assolutamente ammesse procedure di digitalizzazione di “secondo grado” (es. atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato manualmente, poi acquisito a mezzo scanner e infine sottoscritto digitalmente dalle parti).**

L'utilizzazione di questi procedimenti determina infatti la creazione di una copia digitale (semplice) dell'atto di trasferimento e non rispetta il disposto dell'art. 11 comma 4 del D.P.R. n. 581/1995, che impone la presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'atto in originale, quando si tratti, come in questo caso, di atto non notarile.

## LA DATA DELL'ATTO: LA MARCATURA TEMPORALE

Con la nuova procedura di trasferimento delle quote di S.R.L. si ci è posti il problema di individuare il termine a partire dal quale devono essere computati i trenta giorni entro i quali l'atto deve essere presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese.

La soluzione operativa concordata prevede che, **dopo l'apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale**, al documento dovrà altresì essere associata la c.d. marcatura temporale. L'apposizione della marcatura temporale determina la data dell'atto, che dovrà essere riportata nel modello S, e il perfezionamento della procedura. Fermo restando la libertà delle parti di apporre in qualunque momento la validazione temporale al documento informatico, è auspicabile che la data del contratto risultante nel documento sia anche quella rilevata dalla marcatura temporale.

Entro trenta giorni dal perfezionamento dell'atto, il professionista abilitato deve procedere al deposito telematico dell'atto di trasferimento delle partecipazioni, debitamente sottoscritto

---

<sup>1</sup>Questo formato è una particolare categoria del formato PDF, che può essere prodotto tramite diversi strumenti (ad esempio Adobe Acrobat professional, versione 8.0 e successive), anche gratuiti e *open source* (quali *Openoffice*, versione 2.4 e successive).

digitalmente dai contraenti, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della S.R.L. le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento.

Operativamente, la prima firma digitale deve essere apposta al file in formato PDF/A: in tal modo si genera il file, con estensione "p7m", su cui devono essere applicate tutte le altre sottoscrizioni digitali. Questo documento digitale deve quindi essere marcato temporalmente: dopo tale operazione il file acquisisce l'estensione "m7m" e non può più essere sottoscritto.<sup>2</sup>

Riepilogando, sotto il profilo operativo, la creazione del documento informatico da depositare presso il registro delle imprese implica dunque i seguenti passaggi:

- predisposizione dell'atto di trasferimento mediante un programma di videoscrittura (es. .doc);
- conversione del *file* in formato statico non modificabile (PDF/A);
- apposizione della firma digitale da parte di ciascuno dei contraenti (sin dalla prima firma, si genera un *file* con estensione .p7m);
- apposizione della marcatura temporale al file sottoscritto digitalmente da tutte le parti contraenti (il *file* .p7m assume l'estensione .m7m).

## LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'ultima parte del comma 1-*bis* dell'art. 36 della L. n. 133/2008 stabilisce che "resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma". Seppur attraverso una formulazione non del tutto chiara, l'intenzione del legislatore sembra essere stata quella di estendere agli atti di trasferimento sottoscritti digitalmente ai sensi della nuova disciplina, il medesimo trattamento ai fini delle imposte di registro e di bollo previsto con riferimento ai corrispondenti atti formalizzati in scrittura privata autenticata ai sensi del secondo comma dell'art. 2470 C.C.

Pertanto, l'atto digitale di trasferimento delle partecipazioni di S.R.L. è soggetto ad imposta di registro che deve essere assolta, secondo le indicazioni disposte dall'Agenzia delle Entrate, entro e non oltre 20 giorni dall'apposizione della validazione temporale.<sup>3</sup>

**Va tenuto presente che l'art. 65 del D.P.R. n. 131/1986 vieta all'Ufficio del Registro delle Imprese di ricevere atti, soggetti ad imposta di registro, che non siano stati sottoposti a registrazione fiscale: pertanto il mancato rispetto di tale condizione determina il rifiuto/annullamento della domanda di iscrizione.**

---

2. Si ricorda che per poter apporre una marcatura temporale è necessario acquistare il relativo diritto on-line sul sito: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)>Marcatura temporale>negozio online con **carta di credito** a lotti di 100 marche. Istruzioni relative, per l'acquisto e l'utilizzo delle marche temporali con carta di credito, sono reperibili su sito [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it). Tuttavia è in corso di valutazione da parte InfoCert l'implementazione per l'acquisto di lotti ridotti di marche temporali ed il pagamento agli utenti Telepay tramite prepagato.

3. Vedasi la Circolare n.58/E del 17.10.2008 dell'Agenzia delle Entrate relative alle prime indicazioni operative in materia di registrazione degli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di quote di S.R.L. effettuate ai sensi dell'art. 36 comma 1bis della Legge n. 133/2008.

## LA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI DOMANDA

Una volta compilato il modulo di domanda (S), questo dovrà essere sottoscritto esclusivamente digitalmente dall'intermediario abilitato; e solo quest'ultimo potrà richiedere l'iscrizione dell'atto di trasferimento trasmettendo telematicamente al Registro delle Imprese.

Questo adempimento dovrà essere svolto sulla base di un apposito incarico ricevuto, concordemente, dal cedente e dal cessionario (che sarà conservato dalle parti e non dovrà essere allegato all'istanza).

L'incarico deve essere documentato mediante autocertificazione, resa nel Modello Note (Riq. XX allegato al mod. S), predisposta secondo il seguente schema:

**"Il sottoscritto Dott./Rag. ...., nato a ..... il ....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara:**

- 1) di essere iscritto nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ..... al numero .....**;
- 2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti;**
- 3) che il contratto di trasferimento di quote è stato stipulato nel pieno ed assoluto rispetto di quanto previsto dalla legge, nonché delle disposizioni stabilite nell'Atto Costitutivo della Società le cui partecipazioni formano oggetto della presente comunicazione (es. vincoli, limitazioni, clausole di intrasferibilità, prelazione o gradimento, ecc.).**

Come già ricordato, la domanda di iscrizione (mod S) deve essere firmata dal commercialista con la propria firma digitale (in corso di validità). Se il dispositivo di firma è stato rilasciato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti (CNDCEC), oppure, sino al 10 luglio 2008, dall'autorità di certificazione 'Certicomm Firma Qualificata' - e riporta pertanto la qualifica di 'commercialista' iscritto all'Ordine, è necessario autocertificare solamente i punti sub 2) e sub 3).

## COMPOSIZIONE DELLA PRATICA FEDRA

La pratica digitale si compone di un modello S sottoscritto digitalmente da un intermediario abilitato e recante il codice-atto "A18". Al fine di compilare la modulistica S è necessario dotarsi del software **Fedra Plus 6.5.1** o versioni equivalenti. Nel modello S vanno indicati, in particolare, oltre alle informazioni relative al cedente e al cessionario, gli estremi dell'atto di cessione (cioè la data dell'atto, **coincidente con la data della "marcatura temporale"**, ed i dati della registrazione fiscale). Nel campo relativo alla "forma" dell'atto deve essere selezionata la voce 'S' (forma scritta). Infine, si precisa che è obbligatorio compilare anche il riq. NOTE (XX) del modello per apporre l'autocertificazione, resa dall'intermediario abilitato che provvede all'invio telematico dell'istanza.

La documentazione dell'istanza, che dovrà essere necessariamente "archiviata" nella sezione "riepilogo" della pratica Fedra., sarà costituita **unicamente** dall'atto digitale di trasferimento (**in formato PDF/A**), firmato digitalmente dalle parti interessate (cedenti e cessionari), ed al quale dovrà essere "associata" la c.d. validazione temporale; questo file comprenderà, altresì, la documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, attestante il pagamento dell'imposta di registro.

## LA PROTOCOLLAZIONE DELL'ISTANZA

L'invio dell'istanza comporta il controllo automatico della documentazione da parte del sistema informatico INFOCAMERE. Al riguardo, uno dei requisiti minimi richiesti per la protocollabilità dell'istanza è la corretta selezione dei costi dovuti per questo tipo di iscrizione. In particolare, nel caso di invio telematico, si evidenzia che i diritti di segreteria ammontano a 90,00 Euro, da effettuarsi mediante prelevamento dal proprio conto prepagato. Se la presentazione avviene su supporto informatico il diritto ammonta a 120,00 Euro.

Inoltre per ogni istanza trasmessa è dovuta una imposta di bollo virtuale in "ENTRATA" pari a Euro 65,00, da versarsi con le stesse modalità previste per i diritti (in tal caso, in sede di compilazione della pratica, selezionare gli estremi di autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale relativi alla CCIAA di Bari).

## PRECISAZIONI FINALI

La nuova competenza attribuita ai professionisti si ritiene circoscritta alle sole operazioni riguardanti il trasferimento del diritto di proprietà delle quote per atto fra vivi e a titolo oneroso **(pertanto sono esclusi dall'ambito della normativa in oggetto gli atti di donazione per i quali permane obbligatorio l'intervento notarile e le richieste di iscrizione di atti di trasferimento aventi ad oggetto diritti reali "minori", quali l'usufrutto e la nuda proprietà)**<sup>4</sup>. Rimane, inoltre, invariata la disciplina per i casi di trasferimento di quote a causa di morte.

Si ricorda infine che, qualora per effetto dell'atto di trasferimento delle partecipazioni, la S.r.l. diventa unipersonale, oppure cambia la persona (fisica o giuridica) dell'unico socio, o ancora da unipersonale diventa pluripersonale, gli amministratori dovranno provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di cui all'art. 2470, comma 4, entro 30 giorni dall'iscrizione al libro soci.

***IL CONSERVATORE DEL R.I. DI BARI***  
***(Dr.ssa Angela P. PARTIPILO)***

***IL CAPO DEL SERVIZIO ATTI SOCIETARI***  
***(Dr. Michele MAZZEI)***

***IL CAPO DELL'UFFICIO ATTI SOCIETARI***  
***(Dr. Antonio BRUNO)***

---

<sup>4</sup> Si vedano al riguardo le indicazioni operative fornite da UNIONCAMERE – Area Diritto d'Impresa e Finanza – con la nota del 22.09.2008 – prot. n. 14288.